

Regolamento recante modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector e del servizio di importazione virtuale

Premessa

Sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico, Terna rende note le modalità per la cessione totale o parziale della potenza assegnata per il finanziamento di interconnector, incluso l'importazione virtuale, in esito alle procedure di selezione espletate da Terna ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 99/09 del 23 luglio 2009 e ai sensi dell'articolo 2.2 del Decreto Legge n. 3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010 (di seguito "cessione"). Al riguardo si precisa che potranno essere cedute anche le quote assegnate secondo la procedura di cui all'Avviso pubblicato sul sito Terna in data 12 aprile 2010 (500 MW sulla frontiera Austriaca).

La cessione comporta il subentro del cessionario nella posizione giuridica del cedente con il trasferimento, al primo, di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla selezione per il finanziamento di Interconnector. A tal fine, il cedente e il cessionario pongono in essere tutti gli atti necessari per perfezionare il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente, in particolare con riferimento ai seguenti contratti:

- Contratto di mandato per la programmazione e progettazione dell'interconnector e delle opere di decongestionamento interno della rete RTN ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 3 della legge 99/09;
- Contratto con i soggetti selezionati, ai sensi dell'articolo 3.2 della delibera ARG/elt 179/09 e successive modifiche;
- Contratto di mandato per la presentazione della domanda per l'ottenimento del decreto di esenzione, ai sensi dell'applicabile normativa nazionale e comunitaria, in relazione all'interconnector per il quale le quote assegnate sono cedute, ove vigente al momento della cessione;
- Qualsiasi altro eventuale atto, contratto e/o impegno direttamente o indirettamente sottoscritto e/o assunto dal cedente al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 32, della legge 99/2009 e ss.mm. e dall'articolo 1, commi da 831 a 833 della legge 208/2015.

La cessione è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai contratti oggetto di cessione.

Il cedente risponde degli obblighi derivanti dalla selezione per il finanziamento dell'Interconnector fino a quando non si sia perfezionato, secondo quanto previsto nel presente Regolamento, il subentro del cessionario nella posizione giuridica e contrattuale del cedente con riferimento all'interconnector per il quale le quote assegnate sono cedute.

1. Caratteristiche dei soggetti cessionari

La cessione totale o parziale può avvenire nei confronti dei soggetti che abbiano i medesimi requisiti del soggetto selezionato per il finanziamento di Interconnector, previsti all'articolo 32, comma 5 della Legge 99/09.

Pertanto, i soggetti potenzialmente cessionari devono essere i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata¹ non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata in ciascun punto di prelievo mediamente nel triennio precedente² non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino per ciascun punto di prelievo a riduzioni del proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.

Per i soggetti cessionari titolari di punti di prelievo riattivati dopo un periodo di fermo produttivo il requisito del fattore di utilizzazione della potenza impegnata di cui al precedente paragrafo è da intendersi riferito all'ultimo triennio di esercizio utile.

Ai fini della determinazione della potenza impegnata e del fattore di utilizzazione, per i siti in cui risultino presenti impianti di generazione sottesi al medesimo punto di connessione alla rete, è possibile tenere in considerazione il contributo derivante dall'autoconsumo sempre che il sito di consumo risulti disponibile al distacco in maniera indipendente dalla produzione interna del sito.

Si precisa che a seguito della cessione, ciascun soggetto non potrà risultare titolare di una quota di potenza per il finanziamento degli interconnector superiore alla potenza impegnata come comunicata dall'impresa distributrice per il triennio precedente o, nel caso di presenza di impianti di generazione sottesi al medesimo punto di connessione alla rete, non superiore alla potenza impegnata come comunicata dall'impresa distributrice eventualmente incrementata della quota prodotta dall'impianto di generazione stesso.

¹ Per potenza impegnata si intende la media dei valori massimi della potenza prelevata dal punto di prelievo in ciascun anno solare del triennio precedente.

² Per potenza mediamente prelevata nel triennio precedente, si intende la media dei valori al quarto d'ora della potenza prelevata nel triennio precedente all'anno di cessione al netto dei prelievi effettuati in ciascun anno nei 15 giorni (dalle ore 0:00 alle ore 24:00), anche non continuativi di minor carico.

2. Modalità per la comunicazione della cessione totale o parziale dei diritti

La cessione deve essere notificata congiuntamente dal cedente e dal cessionario a TERNA utilizzando lo schema allegato e deve contenere la seguente documentazione:

1. Indicazione della potenza in termini di MW interi o frazioni di MW fino alla terza cifra decimale oggetto di cessione parziale o totale, della frontiera di riferimento e dei punti di prelievo con riferimento ai quali si intende porre in essere la cessione;
2. Indicazione del soggetto cui viene ceduta parzialmente o totalmente la potenza per il finanziamento di interconnector;
3. comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte del soggetto cessionario di contratti di approvvigionamento all'estero. In caso di cessione in corso d'anno tale contratto dovrà prevedere almeno il medesimo quantitativo di energia elettrica e dovrà riferirsi al medesimo mercato estero indicati dal cedente;
4. impegno da parte del cessionario a subentrare nella posizione contrattuale del cedente con riferimento a:
 - Contratto di mandato per la programmazione e progettazione dell'interconnector e delle opere di decongestionamento interno della rete RTN ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 3 della legge 99/09;
 - Contratto con i soggetti selezionati, ai sensi dell'articolo 3.2 della delibera ARG/elt 179/09 e successive modifiche;
 - Contratto di mandato per la presentazione della domanda per l'ottenimento del decreto di esenzione, ai sensi dell'applicabile normativa nazionale e comunitaria, in relazione all'interconnector per il quale le quote assegnate sono cedute, ove vigente al momento della cessione;
 - Qualsiasi altro eventuale atto, contratto e/o impegno direttamente o indirettamente sottoscritto e/o assunto dal cedente al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 32, della legge 99/2009 e ss.mm. e dall'articolo 1, commi da 831 a 833 della legge 208/2015.
5. impegno da parte del cessionario a prestare tutte le garanzie fideiussorie previste per la gestione dei contratti di cui al precedente comma 4 con le modalità e tempi previsti dal paragrafo 3 del presente Regolamento;
6. certificazioni dell'impresa distributrice competente attestanti la potenza impegnata ed il fattore di utilizzo nel triennio precedente l'anno solare di cessione ovvero, qualora trattasi di punti di prelievo riattivati dopo un periodo di fermo produttivo, riferite all'ultimo triennio di esercizio utile;

7. indicazione del/i punto/i di prelievo nella titolarità del soggetto cessionario con riferimento ai quali si intende porre in essere la cessione con indicazione per ciascuno di essi di:
- Dati anagrafici del sito (ragione sociale, partita IVA, indirizzo, impresa distributrice locale),
 - Codice POD,
 - Potenza impegnata di cui al paragrafo precedente,
 - Codice del contratto di dispacciamento in prelievo (codice DP),
 - Segnalazione dell'eventuale presenza di impianti di generazione;
8. e nel caso di siti in cui siano presenti impianti di generazione sottesi al medesimo punto di connessione alla rete:
- la certificazione UTF relativa ai tre anni precedenti l'anno della cessione (o agli ultimi tre anni di esercizio utile per i punti di prelievo riattivati dopo un periodo di fermo produttivo) recante il timbro di accettazione UTF, accompagnata dallo schema elettrico del/i punto/i di consumo dal quale sia desumibile la posizione dei misuratori utilizzati ai fini della certificazione;
 - una relazione tecnica/illustrativa dalla quale, sulla base delle certificazioni UTF fornite, sia possibile desumere la potenza mediamente prelevata del/i punto/i di consumo;
 - una relazione tecnica/illustrativa dalla quale, sulla base delle certificazioni UTF fornite, sia possibile desumere la potenza impegnata del/i punto/i di consumo al lordo degli autoconsumi.

Qualora, le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 relative ai punti di prelievo con riferimento ai quali si intende porre in essere la cessione, siano già state fornite dal cessionario a Terna in sede di partecipazione alla procedure di selezione per il finanziamento di interconnector, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni.

Terna verificherà il possesso dei requisiti dichiarati.

La cessione deve essere notificata a Terna a mezzo pec all'indirizzo regolatorio@pec.terna.it entro l'ultimo giorno del mese perché possa avere effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di notifica.

Si precisa che non saranno considerate valide le cessioni contenenti vincoli di durata.

3. Verifica delle condizioni e decorrenza della cessione

In esito alla comunicazione di cessione Terna, nei dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione verifica:

- la completezza della documentazione fornita; il possesso da parte del cessionario dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1; che la potenza assegnata per il finanziamento degli

interconnector nella titolarità di ciascun operatore non sia superiore alla potenza impegnata secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

In caso di esito negativo delle verifiche Terna procede, secondo i casi:

- a richiedere se necessario chiarimenti;
- a rifiutare la richiesta;
- ad accettarla parzialmente per la quota parte che risulti conforme ai requisiti.

Nei casi di rifiuto della richiesta o di accettazione parziale della cessione Terna invierà comunicazione al cedente e al cessionario entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cessione.

In caso di esito positivo delle citate verifiche, Terna comunica:

- al cessionario e al cedente l'accettazione della richiesta e la conferma della data di decorrenza della cessione. Pertanto, il cessionario dovrà porre in essere tutti gli atti e attività necessari al perfezionamento del subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente e dovrà fornire le relative garanzie finanziarie entro cinque (5) giorni dalla comunicazione della conferma da parte di Terna della data di decorrenza della cessione,
- al cessionario il/i nuovo/i codice/i di abbinamento per le transazioni in PCE e, nel caso di cessione parziale, al soggetto cedente l'eventuale nuovo codice abbinamento per le transazioni in PCE relativo alla quota residua.

Si precisa che in esito a tale cessione, qualora questa intervenga nel corso dell'anno solare, il cessionario non potrà richiedere la modifica del mercato estero scelto dal cedente per la quota ricevuta, ferma restando la possibilità annuale di indicare un mercato estero e un quantitativo di importazione virtuale differente ai sensi di quanto previsto nell'articolo 4.4 del contratto con il soggetto selezionato di cui all'articolo 3.2 della delibera ARG/elt 179/09.

4. Verifiche relative ai consumi

In relazione a quanto previsto dall'“*Avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di interconnector ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 99 del 23 luglio 2009*” pubblicato sul sito di Terna in data 4 dicembre 2009 e dall'“*Avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di interconnector ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n.3 del 25 gennaio 2010 come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010*” pubblicato sul sito di Terna in data 16 aprile 2010, Terna verificherà, su base annuale, per ciascun cessionario/cedente che la potenza mediamente prelevata da ciascun sito risulti non inferiore al 70% della potenza assegnata, ivi includendo/escludendo i quantitativi oggetto di acquisizione/cessione. Si precisa che ai fini della potenza assegnata si considererà il quantitativo

nella titolarità di ciascun soggetto in esito alle richieste pervenute a Terna entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello per il quale viene inviata la dichiarazione dei consumi annuali³.

Qualora tali verifiche diano esito negativo, il soggetto cessionario perde ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector, sia con riferimento alle misure definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con delibera 179/09 e lo stesso sarà tenuto a restituire a Terna, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima, ogni beneficio connesso alla cessione di cui abbia eventualmente goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall'aver usufruito del servizio di importazione virtuale. Qualora la perdita di titolarità sia limitata solo ad alcuni dei punti di prelievo ovvero risultino soddisfatte parzialmente le condizioni sulla base delle quali si è perfezionata la cessione, i diritti connessi alla cessione vengono ridotti proporzionalmente fermo restando l'obbligo a restituire proporzionalmente a Terna ogni beneficio connesso all'aggiudicazione di cui abbia eventualmente goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall'aver usufruito del servizio di importazione virtuale.

A tal fine Terna provvederà ad esperire ogni azione volta al recupero di quanto sopra, anche eventualmente ricorrendo all'applicazione di eventuali compensazioni con altre partite di natura economica relative ai rapporti contrattuali già in essere con Terna.

³ In caso di riattivazione di siti produttivi a seguito di fermo impianto, la prima verifica dei consumi annuali verrà effettuata a decorrere dall'anno successivo alla riattivazione.